

DELIBERA N. 217 /10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
STUDIOEUROPA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'
ART. 5 TER, COMMI 2, 4 E 5 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 74/10/DICAM/PROC. 2148/ZD - datato 24 maggio 2010 e notificato in data 21 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43, su segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori (prot. n. 22318) pervenuta in data 14 aprile 2010, la diffusione, il giorno 03 febbraio 2010, *"dalle ore 12.00 alle ore 16.00 [...] di linee telefoniche relative a servizi di cartomanzia"*

RILEVATO che sulla predetta emittente televisiva, il giorno 03 febbraio 2010, *"dalle ore 12.00 alle ore 16.00"* è stata trasmessa pubblicità relativa a beni e servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale compare in sovrimpressione sullo schermo una numerazione telefonica – 899439999 e 899002531- per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, senza che sia stata inserita l'informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero sia stato dato avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il

blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico; in particolare, una prima pubblicità relativa a beni e servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto va in onda dalle ore 12.34 circa alle ore 12.36 circa con la comparsa in sovrimpressione del numero 899439999 indicato anche da una voce fuori campo, mentre una seconda pubblicità relativa a beni e servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto va in onda dalle ore 13.04 circa fino alle ore 13.10 circa con la comparsa in sovrimpressione dei numeri 899002531 e 899439999 indicati anche da una voce fuori campo; inoltre, nel corso della pubblicità trasmessa dalle ore 12.34 circa alle ore 12.36 circa una voce fuori campo ricorre ad espressioni del tipo *“il numero che ti farà essere un vincente ad ogni estrazione”*;

ESPERITO l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio relativo al procedimento sanzionatorio in esame, in data 29 luglio 2010, su richiesta (prot. n. 43343) datata 12 luglio 2010 della parte;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 53905) pervenuta in data 14 settembre 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che *“effettivamente nella programmazione andata in onda tra le 12.34 e le 12.36 è stato erroneamente utilizzato un vecchio supporto video nel quale non erano effettivamente presenti i rituali avvisi riguardanti la numerazione a pagamento e l'inferenza statistica della previsione”*; in particolare, la parte rileva il carattere scusabile dell'errore suddetto, in quanto la programmazione monitorata in questione investe un periodo temporale di circa due minuti;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- l'errore nel caso di specie non può ritenersi aberrante dalla prassi e in quanto tale scusabile, in quanto, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (le persone più vulnerabili psicologicamente la cui superstizione e della credulità è oggetto di sfruttamento attraverso la propaganda in esame), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;
- sull'emittente televisiva grava l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione trasmessa alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 4 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni *“la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2”* ossia *“non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ovvero evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 5 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni *“Nella pubblicità e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l'informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico”*;

RITENUTO che i programmi trasmessi dall'emittente televisiva satellitare Studio Europa in esame integrano le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, in quanto non è stato dato avviso anche implicito della loro elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica, così come sopra descritto e riconosciuto dall'emittente televisiva stessa;

RILEVATO che il comportamento dell'emittente televisiva Studio Europa integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 2, 4 e 5, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi

poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici,

quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso

specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della

credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e

notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a

coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) moltiplicata per n. 2 episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Studio Europa con sede in Modena (MO) alla via Albareto 43,, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (euro ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 217/10/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 217/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

